

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 36 DEL 03/12/2024**

**VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA - APPROVAZIONE E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA
RELAZIONI ANNUALI EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 - DIE**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tre** del mese di **dicembre** alle ore **15:20** in modalità mista su piattaforma ZOOM e in presenza presso la Sede Legale del Consorzio di Area Vasta C.A.DO.S. - Corso Francia, 98 – Rivoli (To), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato, del quale sono componenti i Signori:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Emanuele Gaito	Presidente	X	
Ombretta BERTOLO	Consigliere	X	
Giuseppe DI BELLA	Consigliere		X
Mauro LAVASELLI	Consigliere	X	
Erica RIEDO	Consigliere	X	
Gianni GALLO	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Consortile Dott. Sergio Camillo SORTINO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - APPROVAZIONE E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA RELAZIONI ANNUALI EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 - DIE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dott. Emanuele Gaito dà la parola al Direttore ing. Sara Norberti per la relazione della presente delibera;

Premesso che

- la L.R. n. 1/2018, come modificata dalla L.R. 4/2021 (recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”), ha previsto definitivamente la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d’Ambito in Conferenza d’Ambito regionale riconoscendo al Consorzio C.A.DO.S. un ruolo centrale quale soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato, per legge, a procedere nelle fasi di affidamento e di organizzazione e controllo diretto dei servizi per il proprio territorio di competenza;
- C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone con sede in Rivoli, ha affidato *in house* alle società Acsel Spa con sede in Sant’Ambrogio e Cidu Spa con sede in Collegno, il servizio di igiene urbana da aprile 2006 e fino al 31.12.2023;
- il servizio di igiene urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati) oltre a quello di gestione degli ecocentri, riveste una particolare importanza per l’impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate dai predetti servizi e che l’affidamento *in house*, risulta essere un prezioso strumento a disposizione delle Amministrazioni per esercitare un’influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante l’esercizio dei poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori della società affidataria *in house*;
- l’affidamento *in house* permette all’Amministrazione affidataria del servizio di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d’opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo.

Atteso che dal 31 dicembre 2022, è in vigore il decreto legislativo n. 201 dello stesso anno, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” che ha abrogato l’articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un’apposita relazione che dava conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definiva i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Visto quanto indicato dal D.lgs. 201/2022 rispettivamente:

- all’art. 30 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali –
 1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
 3. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*
- all'art. 17 – Affidamento a società in house
 1. *Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
 2. *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

L'ordinamento europeo e precisamente le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali e, a livello nazionale, il Decreto Legislativo 36/2023 al comma 3, prevedono le seguenti condizioni per procedere all'affidamento *in house* di servizi pubblici locali:

1. che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; che sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "*in house*" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative;
2. che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Questa previsione dovrebbe finalmente porre fine alla consolidata prassi nazionale, secondo la quale le società beneficiarie di affidamenti "*in house*" sono state finora costrette a svolgere la propria attività "esclusivamente" a beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice, rinunciando a tutti i vantaggi economici che potrebbero derivare dall'erogazione di prestazioni, anche in misura marginale, ad altre amministrazioni pubbliche non socie.
3. che nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. E' la previsione che permette alle società "*in house*" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

Le società Aysel Spa e Cidiu Spa possiedono, infatti, i requisiti previsti dall'ordinamento giuridico per l'affidamento diretto di contratti pubblici in house:

- i Comuni consorziati esercitano su Acse spa e Cidiu Spa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- è rispettato il vincolo dell'attività prevalente pari all'80% delle attività di Acse Spa e Cidiu Spa;
- in Acse Spa e Cidiu Spa non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Inoltre, con Deliberazione n. 14 dell'11 ottobre 2023, L'Assemblea del Consorzio ha approvato il trasferimento delle azioni possedute nella società CIDIU S.p.a. pari a n. 256 (duecentocinquantesi) e individuando la stessa Società CIDIU quale soggetto destinatario delle quote. Successivamente, in data 28.11.2023, con atto di rogito del notaio Ajmerito Diego – tale trasferimento è stato formalizzato pertanto, il Consorzio C.A.DO.S. non detiene più alcuna quota nella società CIDIU Spa.

Rilevato che i servizi svolti dalle società Acse Spa e Cidiu Spa sono:

- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

Ravvisato che l'attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è assicurata dalla Carta del servizio che il Gestore adotta, ai sensi del Contratto di Servizio. In particolare, la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) prevede all'articolo 2 comma 461 che, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a prevedere l'obbligo per il soggetto Gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; che sia periodicamente verificata l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza; la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente. In ottemperanza ai disposti di ARERA, tale Carta dei Servizi è integrata per i diversi Gestori in un documento Unico. Le società affidatarie sono state obbligate pertanto ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi di universalità, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, una elevata qualità del servizio oggetto di affidamento, assicurando un ottimo livello di esecuzione dei servizi.

Considerato, in adempimento all'art. 30 comma 2 del D. Lgs 201/2022, di effettuare la valutazione circa l'efficienza delle società, in termini di rapporto tra i risultati raggiunti ed i costi complessivi sostenuti in relazione allo svolgimento dei servizi di cui la stessa Società risulta affidataria.

Vista le Relazioni ex. art 30 comma 2 D. LGS. 201, del 23 dicembre 2022, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, dalle quali emerge che sulla scorta delle analisi condotte, ed in riferimento ai valori della gestione rifiuti tramite affidamento in house, come tale soluzione garantisca una ricaduta economica migliore rispetto ai valori medi nazionali e regionali e come il ricorso all'affidamento della gestione rifiuti, alle società Acse Spa e Cidiu Spa, rappresenti la soluzione complessivamente più conveniente per l'Amministrazione. Anche per quanto riguarda la componente economica, l'analisi condotta sui costi di servizio ha dimostrato come l'attività svolta si attesti entro i valori medi regionali.

Visto inoltre che dal punto di vista operativo, ad oggi, non sono state segnalate criticità delle condizioni pattuite nel contratto rispetto alle aspettative dell'Amministrazione e della collettività.

Rilevato che le motivazioni sopra richiamate sostengono la scelta di proseguire nel rapporto con le società partecipate, senza ricorrere a soluzioni di mercato.

Ritenuto infine opportuno fare propria e procedere all'approvazione della Relazione ex art 30 comma 2 D.LGS. n. 201/2022 inerente alla valutazione circa l'efficienza delle Società in house, finalizzata alla prosecuzione del rapporto di cui al contratto di igiene urbana.

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi interessati (allegati all'originale della deliberazione).

Dato atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33.

Visti:

- la Legge Regionale n. 24/2002;
- la Legge Regionale n. 7/2012;
- la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021;
- lo Statuto Consortile;
- il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 201/2022

DELIBERA

1. di fare proprie condividendone integralmente il contenuto e di approvare, per quanto indicato in premessa parte integrante del presente provvedimento, le Relazioni ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposte dall'area tecnica del consorzio, come riportate in allegato alla presente deliberazione, con le quali si effettua la ricognizione periodica della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani – dati anno 2023:
 - Società Aysel Spa (Allegato A)
 - Società Cidiu Spa (Allegato B)
2. di dare atto che la relazione di ricognizione del servizio pubblico locale gestione dei rifiuti urbani affidato in house, e in questa sede approvata, costituirà appendice alla relazione sull'assetto delle società partecipate di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 dei Comuni del Consorzio e di proporlo all'attenzione dell'Assemblea Consortile del Consorzio per la sua approvazione definitiva;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 15 del 30.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, nonché sul sito internet del Consorzio - Sezione Amministrazione Trasparente – e all'Albo Pretorio del Consorzio stesso.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rispettare la tempistica prevista dalla normativa

Del che si e' redatto il presente verbale:
in originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Emanuele Gaito

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to dott. Sergio Camillo SORTINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo, in carta libera.

Lì, _____

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dott. Sergio Camillo SORTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio C.A.DO.S. e all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli, per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, (_____)

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Dott. Sergio Camillo SORTINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)
- Perché dichiara immediatamente eseguibile (D. Lgs. N. 267/2000 art. 134, comma 4)

Lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

